

## Il Mse sulle coop in area pubblica

# *L'onlus all'aperto può vendere*

DI CINZIA DE STEFANIS

**S**ì all'autorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche a una società cooperativa sociale onlus. L'esercizio di un'impresa commerciale non è inconciliabile, infatti, con lo scopo mutualistico della cooperativa, che può avere graduazioni diverse che sembra non debbano essere valutate in sede di autorizzazione allo svolgimento dell'attività, salvo incongruenze palesi. Questo è quanto previsto dalla risoluzione del Mse del 15 gennaio 2013 n. 6580 rispondendo a un quesito sulla possibilità di autorizzare da parte del comune, ai sensi del dlgs 31 marzo 1998, n. 114, la voltura dell'autorizzazione e il rilascio della corrispondente concessione di posteggio settimanale a una società cooperativa sociale onlus. I tecnici del Mse partono dall'esame dell'articolo 28, 2 comma, del dlgs n. 114/1998 (e successive modifiche) che stabilisce quanto segue: «L'esercizio dell'attività di cui al 1 comma è soggetto

ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative». Dal punto di vista della disciplina del commercio, quindi, le società cooperative sono in generale e senza alcuna distinzione fra quelle che possono legittimamente svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche. Diverso è il problema, se l'esercizio di tale attività possa eventualmente incidere in modo negativo sui requisiti che consentano di classificare una società cooperativa come onlus o come cooperativa sociale o che consentano alla stessa di usufruire di un regime fiscale riservato alle società cooperative a mutualità prevalente. I tecnici del Mse ricordano che in generale un'impresa cooperativa onlus non deve perseguire un «lucro soggettivo», ossia il cui fine ultimo è avere un profitto dalla propria attività commerciale, ma solo ed esclusivamente un «lucro oggettivo», ossia ai fini del mero equilibrio di bilancio.

